



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OGGETTO: nota esplicativa O.M. 18 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni recante
“norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.

PREMESSA

L'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata con l'Ordinanza 19 marzo 2009 e prorogata con modifiche con l'Ordinanza 14 gennaio 2010, è stata emanata con l'obiettivo di contrastare il dilagante fenomeno della preparazione, utilizzo e diffusione di esche o bocconi avvelenati la cui presenza sul territorio rappresenta un rischio per la popolazione animale ma anche per l'uomo e per l'ambiente.

La suddetta normativa ha individuato precisi compiti e responsabilità nella gestione e controllo del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti; tuttavia nel corso di quasi tre anni di vigenza dell'ordinanza, è stata riscontrata una disforme applicazione delle disposizioni previste o, in taluni casi, la completa disapplicazione delle stesse.

Le principali inadempienze riguardano i compiti che afferiscono ai Sindaci e ai Servizi Veterinari ufficiali che non sempre adottano tempestivamente e puntualmente le misure stabilite dall'ordinanza. In particolare viene frequentemente disatteso l'obbligo di bonifica dell'area interessata e di intensificazione dell'attività di controllo.

Inoltre si è registrata una scarsa applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 5, concernente l'istituzione di un tavolo di coordinamento presso le Prefetture; tavolo tecnico al quale è demandato il compito di gestire e monitorare il fenomeno sul territorio di competenza attraverso il coordinamento delle attività dei sindaci e degli altri soggetti coinvolti a vario titolo.

Un altro punto critico è rappresentato dai tempi di risposta non adeguati da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.ZZ.SS.) sia per quanto riguarda gli esiti delle necroscopie che per la refertazione delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni biologici.

Infine si registra una carente attività di informazione rivolta alle Autorità competenti, ai veterinari libero professionisti e ai cittadini da cui deriva molto spesso la disapplicazione dell'ordinanza; a tal proposito si sottolinea che solo attraverso l'informazione capillare è possibile la creazione di un sistema di prevenzione e controllo, strumento indispensabile ai fini del contrasto e della repressione dei reati nonché per perseguire i colpevoli di tali crimini. L'individuazione dei responsabili del reato in questione e la loro condanna, non solo è un dovere derivante dall'ordinamento giuridico e dalla coscienza civile, ma rappresenta anche un efficace strumento deterrente.

Pertanto, al fine di implementare e rendere efficaci le misure previste dall'ordinanza in oggetto, si ritiene opportuno fornire chiarimenti circa la sua corretta applicazione e sulle procedure operative che tutte le Autorità coinvolte devono adottare.

Le presenti Linee Guida sono state redatte in collaborazione con il *Centro di Referenza Nazionale per la medicina forense veterinaria*, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana con l'obiettivo di standardizzare le suddette procedure e uniformarle sul territorio nazionale, fornendo anche i fac-simile delle schede per gli adempimenti previsti dall'ordinanza (segnalazioni e invio dei campioni).

COMPITI E RESPONSABILITA'

Come previsto all'art. 1 comma 3, il **proprietario** o il **responsabile** dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che presenta sintomi di avvelenamento **deve segnalare** il caso alle Autorità competenti **tramite** il **medico veterinario** che emette la diagnosi di sospetto sulla base di una sintomatologia conclamata (articolo 2, comma 1).

Tale obbligo sussiste sia nel caso di avvelenamento di specie domestiche che selvatiche.

Nel caso di animali selvatici, o animali domestici senza proprietario, per responsabile dell'animale si intendono l'Ente gestore territorialmente competente e/o il Sindaco.

In questi casi la segnalazione può essere fatta anche da privati cittadini attraverso le autorità di Polizia Giudiziaria (carabinieri, polizia di stato, guardie forestali, polizie locali, guardie zoofile) che

provvederanno a richiedere l'intervento dei Servizi Veterinari ufficiali e a comunicarlo al Sindaco per il seguito di competenza ai sensi dell'O.M. in oggetto.

Relativamente all'obbligo di segnalazione si richiama anche l'articolo 264 del Testo Unico Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS.) che prevede la segnalazione alle Autorità Sanitarie: "... di ogni caso di morte improvvisa di un animale non riferibile ad una malattia comune già accertata".

Si sottolinea che il **medico veterinario**, dopo aver visitato l'animale o averne constatato il decesso, sulla base dell'anamnesi e/o della sintomatologia osservata, emette o meno la diagnosi di sospetto avvelenamento.

In caso di diagnosi di sospetto avvelenamento il veterinario deve, ai sensi dell'art. 2 comma 1, darne comunicazione immediatamente al Sindaco e al Servizio veterinario ufficiale fornendo tutte le informazioni necessarie riportate nel **modulo di segnalazione di sospetto avvelenamento (Allegato 1)**.

In caso di decesso dell'animale, inoltre, deve provvedere ad "*inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica*" (art. 2. comma 2 O.M.).

Si evidenzia che tale invio ai sensi dell'ordinanza deve avvenire tramite i Servizi Veterinari ufficiali che possono avvalersi di ditte convenzionate. Nel caso in cui il recupero e l'invio all'I.Z.S. avvenga ad opera di altre Autorità competenti (Corpo Forestale dello Stato, Polizia municipale, Forze di polizia ecc.) il Servizio veterinario ufficiale deve esserne informato.

In ogni caso i campioni devono essere accompagnati dalla **scheda di accompagnamento (Allegato 2)** che contiene tutte le informazioni utili a classificare correttamente il caso di avvelenamento e a fornire i dati anamnestici necessari a indirizzare gli esami anatomo-patologici e/o di laboratorio.

Nel caso in cui l'animale non sia deceduto il medico veterinario che lo ha in cura provvede ad inviare al laboratorio le matrici (vomito, contenuto gastrico ecc.) sulle quali ritiene debbano essere eseguiti gli esami analitici.

Si ritiene indispensabile precisare che la segnalazione al Sindaco e alle Autorità competenti nonché gli opportuni accertamenti diagnostici devono essere fatti anche nel caso in cui sul territorio si registrano mortalità massive di animali (superiore a 3 capi) in un ristretto periodo di tempo e nella stessa località, non riferibili a cause già note; analoga procedura deve essere adottata qualora si

riscontrino uno o più animali con sintomatologia clinica riferibile ad avvelenamento anche in assenza di decesso o siano rinvenuti sul territorio esche o bocconi sospetti.

Per quanto riguarda gli **II.ZZ.SS.** si sottolinea che questi, una volta pervenuto il campione da analizzare come previsto nell'art. 3, devono **eseguire tempestivamente la necropsia** sull'animale deceduto e tutte le opportune analisi. Si sottolinea che le analisi di laboratorio devono essere effettuate entro 30 giorni e gli esiti, sia della necropsia che degli esami effettuati, devono essere trasmessi al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario ufficiale, al Sindaco e, in caso di conferma del sospetto, anche all'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).

Si sottolinea che sulla base del quadro anatomo-patologico riscontrato, il responsabile della necropsia può confermare o meno il sospetto avvelenamento e decidere se è necessario proseguire o meno con gli accertamenti di laboratorio.

Il rapporto di prova della necropsia, corredato dal **Modulo di conferma/esclusione del sospetto avvelenamento** (Allegato 3 Sez. A), deve essere trasmesso in tempi rapidi al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario ufficiale, al Sindaco e, in caso di **conferma**, all'Autorità giudiziaria.

Se il campione è costituito solo da **esche o bocconi sospetti** presso l'I.Z.S, prima degli esami di laboratorio, deve essere eseguito un **esame ispettivo** al fine di evidenziare, già in prima istanza, la presenza di materiali nocivi (ad esempio frammenti di vetro, chiodi, pezzi di plastica, etc.). In caso di riscontro positivo sui campioni, l'I.Z.S. provvede a darne immediata comunicazione utilizzando il **Modulo di conferma/esclusione del sospetto avvelenamento** (Allegato 3 Sez. B o C).

Il **Sindaco** ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza, ricevuta la segnalazione *deve dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine, da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti*, al fine di prevenire l'avvelenamento di ulteriori animali e rischi per la salute pubblica e l'ambiente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, in caso di accertata violazione dell'art.1 deve provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata; in particolare, entro le 48 ore successive, deve individuare le modalità di bonifica, circoscrivere l'area con apposita cartellonistica e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

Si evidenzia che **per accertata violazione dell'art. 1 si intende anche il risultato della necropsia** quando l'anatomo-patologo dell'IZS, sulla base del quadro anatomo-patologico

riscontrato, **non esclude la morte per avvelenamento**, anche se ancora in attesa dell'esito degli ulteriori accertamenti di laboratorio.

Si richiama l'attenzione sull'importanza di rispettare le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4 e 5 dell'ordinanza, relative all'attivazione, presso tutte le **Prefetture**, di un "Tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno. Tale "Tavolo di coordinamento", rappresentato dalle Istituzioni, Organi di polizia e professionalità coinvolte, ha il compito fondamentale di monitorare il fenomeno sul territorio al fine di analizzarne dati oggettivi e incidenza, valutarne il rischio e adottare le opportune misure di prevenzione e controllo.

È opportuno, inoltre, ribadire che le **ditte specializzate** di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza, oltre a mettere in atto tutte le misure previste, al termine delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione devono provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle dei carcasse degli animali infestanti (topi, ratti ecc.).

Si invitano tutte le Autorità competenti a vigilare affinché le disposizioni previste dall'ordinanza e le procedure riportate dalle presenti linee guida siano rispettate.

Si ritiene, altresì, indispensabile porre l'attenzione sulla necessità di una maggiore informazione relativamente alle disposizioni vigenti e agli obblighi che competono ad ogni soggetto coinvolto. A tal fine si invitano le Autorità competenti, gli Ordini professionali e le Associazioni in indirizzo a dare ampia diffusione alla presente nota esplicativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Gaetana Ferri)